



CITTÀ DI ARIANO IRPINO

Provincia di Avellino



Ordinanza n. 08 del 12.05.2020

OGGETTO: Misure di prevenzione in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Sospensione mercato settimanale ortofrutticolo, mercoledì 13 maggio 2020.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTO il D.L. 25 marzo 2020, n. 19, art. 1, – Misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19 – comma 1, che così dispone: *“Per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, su specifiche parti del territorio nazionale ovvero, occorrendo, sulla totalità di esso, possono essere adottate, secondo quanto previsto dal presente decreto, una o più misure tra quelle di cui al comma 2 per periodi predeterminati...”*;

VISTO l'art. 3 del medesimo D.L. n. 19/2020, art. 3, il cui comma 1 prevede che *“Nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri... e con efficacia limitata fino a tale momento, le regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso, possono introdurre misure ulteriormente restrittive...”*.

ATTESO, in particolare, che le prescrizioni contenute nell'art. 1, comma 1, del DPCM 11 marzo 2020 relative alle attività commerciali prevedono: *“Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 1, sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro”*.

VISTA l'ordinanza n. 12 dell' 11 marzo 2020 del Presidente della Regione Campania, con la quale viene ribadito il *“Divieto di svolgimento dei mercati e delle fiere”*, e confermato con Ordinanza n. 32 del 12/4/2020, a mente delle quali *“è vietato lo svolgimento di fiere e mercati per la vendita al dettaglio, anche relativi ai generi alimentari”*.

VISTA l'ordinanza n. 45 dell'8 maggio 2020 del Presidente della Regione Campania, così rubricata: *“Disposizioni in tema di attività mercatali e attività sportiva individuale”*, la quale consente, a decorrere dall'11/5/2020 e fino al 17/5/2020, la ripresa delle attività mercatali limitatamente alla attività di vendita di generi alimentari, nel rispetto delle Linee guida trasmesse dalla Unità di crisi regionale con nota prot. 2273, recanti misure precauzionali finalizzate a consentire la ripresa in sicurezza delle attività mercatali, nei limiti consentiti dalla vigente disciplina nazionale (attività dirette alla vendita di soli generi alimentari), attraverso la individuazione delle attività e adempimenti necessari da parte dei Comuni, degli operatori e degli utenti.

VISTA la precedente ordinanza di questa Autorità, n. 2 del 9 marzo 2020, che disponeva la sospensione dello svolgimento del mercato settimanale di mercoledì 11/3/2020, con riserva, in relazione all'evolversi della situazione, di eventuali ulteriori provvedimenti.

CONSIDERATO che allo stato attuale da parte del Comune non è possibile garantire il rispetto delle prescrizioni formulate nelle Linee guida di cui innanzi, né tantomeno è data precisa conferma da parte degli operatori commerciali interessati, di poter garantire, appieno, l'osservanza di quanto previsto a loro carico nelle citate Linee guida.

VISTO l'art. 50 del D. Lgs 18/8/2000, n. 267.

ORDINA

Per le motivazioni riportate in premessa e qui interamente richiamate,

la sospensione dello svolgimento del mercato ortofrutticolo di mercoledì 13 maggio 2020.

L'Ufficio Commercio è incaricato della notifica del presente provvedimento agli operatori del mercato settimanale.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso entro 60 gg dalla pubblicazione al TAR Campania o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg dalla pubblicazione.

E' fatto obbligo a chi spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.

Dalla Residenza Municipale li 12 maggio 2020

Il Commissario Straordinario
Vice Prefetto Vicario
Dott.ssa Silvana D'Agostino
Firma autografa omessa
ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs n. 39/1993